

DIRETTIVA 2011/37/UE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2011

recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai veicoli fuori uso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, tranne nei casi di cui all'allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/CE, la Commissione deve adeguare periodicamente l'allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.
- (2) Nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE.
- (3) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un'esenzione al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, in quanto l'uso di tali sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. È pertanto opportuno rinviare la data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l'uso delle sostanze proibite.
- (4) L'uso di piombo in materiali termoelettrici utilizzati nell'industria automobilistica in applicazioni che riducono le emissioni di CO₂ mediante il recupero del calore dei gas di scarico è ancora tecnicamente e scientificamente inevitabile. Questi materiali dovrebbero pertanto essere esentati temporaneamente dal divieto fissato dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
- (5) Alcuni materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero continuare a beneficiare di un'esenzione al divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE, senza una data di scadenza, in quanto l'uso di tali sostanze in questi materiali e componenti elencati nell'allegato II della direttiva è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile.
- (6) L'allegato II della direttiva 2000/53/CE dispone che i pezzi di ricambio, immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, utilizzati per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 sono esenti dal divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. L'esenzione consente la riparazione dei veicoli immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del divieto di cui al citato articolo, con pezzi di ricambio che soddisfano le stesse prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti originariamente.
- (7) Questa esenzione non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell'allegato II della direttiva 2000/53/CE. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono pertanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.
- (8) In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Dovrebbe essere pertanto modificato l'allegato II della direttiva 2000/53/CE per consentire la riparazione di detti veicoli.

⁽¹⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.